

Ordinanza sull'equipaggiamento personale dei militari (OEPM)

Modifica del 28 novembre 2014

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 5 dicembre 2003¹ sull'equipaggiamento personale dei militari è modificata come segue:

Art. 16 lett. d

Abrogata

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 26 novembre 2003² sull'attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Art. 10, rubrica, nonché cpv. 2–4

Materiale dell'esercito, infrastruttura di proprietà
della Confederazione, personale specializzato e buoni

² Il materiale dell'esercito, l'infrastruttura di proprietà della Confederazione e il personale specializzato vengono messi a disposizione gratuitamente. In occasione di impieghi a favore di terzi, gli organizzatori sono tenuti a pagare gli emolumenti conformemente all'ordinanza dell'8 novembre 2006³ sugli emolumenti del DDPS.

³ I funzionari interessati e i partecipanti a attività fuori del servizio ricevono su richiesta un buono per il ritiro di un biglietto di seconda classe a metà prezzo per il viaggio di andata e ritorno dal luogo di domicilio al luogo in cui si tiene l'attività fuori del servizio.

⁴ Il DDPS disciplina i dettagli amministrativi concernenti la consegna di materiale dell'esercito.

¹ RS 514.10

² RS 512.30

³ RS 172.045.103

2. Regolamento di servizio dell'esercito svizzero del 22 giugno 1994⁴

N. 58 cpv. 4

⁴ Il DDPS disciplina il porto dell'uniforme fuori del servizio.

N. 96 cpv. 4

Abrogato

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

28 novembre 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁴ RS 510.107.0